Forum di QUADERNI COSTITUZIONALI
RASSEGNA
ISSN 2281-2113

L'imparzialità del giudice nel procedimento di prevenzione. Brevi note a partire da Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, sent. 8 luglio 2025

RUGGERO RUDONI *

Nota a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza dell'8 luglio 2025, ric. n. 28873/22 disponibile all'indirizzo https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-243981%22]}.
Parole chiave: imparzialità; giudice; ricusazione; confisca; misure di prevenzione

Sommario: 1. Introduzione: l'imparzialità *funzionale* del giudice di prevenzione. – 2. Le peculiarità del caso deciso: il difetto di imparzialità per valutazioni espresse in *diversi* (ma *connessi*) procedimenti di prevenzione. – 3. La logica *oggettiva* sottesa all'imparzialità funzionale del giudice nel procedimento di prevenzione. – 4. I profili di interesse per l'ordinamento italiano: l'interpretazione convenzionalmente orientata della causa di ricusazione del giudice di prevenzione "introdotta" in via giurisprudenziale. – 5. La progressiva opera, ancora incompiuta, di adeguamento del procedimento di prevenzione alle garanzie processuali.

Data della pubblicazione sul sito: 31 ottobre 2025

Suggerimento di citazione
R. RUDONI, *L'imparzialità del giudice nel procedimento di prevenzione. Brevi note a partire da Corte EDU,* Ismailaj e altri c. Albania*, sent. 8 luglio 2025*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2025. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Torino. Indirizzo mail: ruggero.rudoni@unito.it.

1. Introduzione: l'imparzialità *funzionale* del giudice di prevenzione

Con la sentenza *Ismailaj e altri c. Albania* la Corte europea dei diritti umani è tornata ad affrontare la questione, particolarmente delicata, della carenza di imparzialità del giudice di prevenzione derivante da precedenti valutazioni potenzialmente pregiudicanti espresse in altro procedimento[1]. La pronuncia si inserisce nel solco di approdi giurisprudenziali oramai dotati di una certa consistenza, sia in relazione al campo di applicazione di tale garanzia convenzionale, essendone assodata l'operatività sotto il versante civilistico rispetto ai procedimenti di prevenzione[2], sia – nel merito – con riguardo al criterio oggettivo per valutare il difetto di imparzialità[3], i cui contorni invero sono stati progressivamente affinati[4]. Sebbene le premesse interpretative su cui si fonda la sentenza non introducano elementi innovativi, appare comunque meritevole di attenzione la concreta implementazione dell'*objective test* svolta nella stessa, in considerazione della peculiare vicenda processuale all'origine del ricorso[5].

In questa occasione, infatti, la carenza di imparzialità è stata riconosciuta per l'identità del giudice che aveva concorso alla disposizione di due provvedimenti di confisca, perseguenti finalità preventive, nell'àmbito di distinti procedimenti di prevenzione[6]. Si tratta di un vizio che non investe i rapporti – altrettanto e, forse, ancor più controversi – fra statuizioni espresse in procedimenti eterogenei e che, quindi, differisce da quello riscontrato nella "coppia" di pronunce rese nei

---

[1] Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, ric. n. 28873/22, 8 luglio 2025.

[2] Si cfr., *ex multis*, in riferimento a misure di prevenzione patrimoniali, Corte EDU, *Bongiorno e altri*, ric. n. 4514/07, 5 gennaio 2010, § 34; e, in relazione a misure di prevenzione personali, Corte EDU [GC], *De Tommaso c. Italia*, ric. n. 43395/09, 23 febbraio 2017, § 155, sulla quale si v., *ex multis*, F. VIGANÒ, *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3, 2017.

[3] Si cfr., *ex multis*, Corte EDU [GC], *Kyprianou c. Cipro*, ric. n. 73797/01, 15 dicembre 2005; [GC], *Micallef c. Malta*, ric. n. 17056/06, 15 ottobre 2009; [GC], *Morice c. Francia*, ric. n. 29369/10, 23 aprile 2015; [GC], *Ilnseher c. Germania*, ric. nn. 10211/12 e 27505/14, 4 dicembre 2018.

[4] Per una recente ricostruzione della garanzia di imparzialità quale requisito strutturale dell'*access to justice* e del *fair trial*, si v. B. RANDAZZO, *Access to Justice in a Multilevel Constitutional System, Protecting Human Rights*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 92-100.

[5] Sulla garanzia convenzionale di imparzialità, *ex multis*, si v. anche G. CANESCHI, *L'imparzialità del giudice nel prisma della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e le ricadute sull'ordinamento interno*, in *Archivio Penale*, 2, 2022.

[6] I due procedimenti si erano conclusi con l'adozione di distinte misure di confisca, previste nell'ordinamento albanese dalla legge 3 dicembre 2009, n. 10192, definita nella pronuncia in commento come "Anti-mafia Act".

confronti dell'Italia – nel caso *Urgesi e altri*[7] e nel più recente caso *Vasco e altri*[8] – là dove il difetto di imparzialità del giudice di prevenzione era dipeso da precedenti attività compiute nel processo penale di merito. La sentenza rappresenta, così, un ulteriore "tassello" utile a ricostruire la portata della garanzia convenzionale nel contesto del procedimento di prevenzione e, in particolare, a individuare con maggiore precisione le condizioni sulla cui base riscontrare l'effettiva efficacia pregiudicante – in riferimento al carattere strutturale dell'imparzialità – di pregresse valutazioni giudiziali[9].

In tale chiave di lettura, sono molteplici gli spunti di interesse emergenti anche per l'ordinamento italiano, nell'àmbito del quale la tutela processuale dell'imparzialità funzionale del giudice di prevenzione – intesa come garanzia rispetto all'esercizio di più funzioni giurisdizionali da parte del medesimo magistrato, sia all'interno di uno stesso procedimento sia in procedimenti distinti – è stata e continua a essere oggetto di un dibattito mai del tutto sopito[10]. La problematica ha, infatti, alimentato un lungo contrasto nella giurisprudenza di legittimità, superato solo di recente – si intende, in termini relativi – da un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. Tale intervento – come si avrà modo di rilevare – ha certamente contribuito a definire un quadro più stabile su un piano generale, lasciando tuttavia inevitabilmente irrisolte alcune problematiche applicative, alla cui soluzione le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza convenzionale sembrano in grado di offrire un contributo di non secondaria importanza[11].

---

[7] Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, ric. n. 46530/09, 8 giugno 2023, sulla quale si v. i commenti di F. DELAINI, *La Corte Edu condanna l'Italia per violazione dell'art. 6 CEDU per difetto di imparzialità del giudice relatore componente il collegio giudicante in un procedimento di prevenzione, poiché lo stesso aveva già svolto funzioni di pubblico ministero nel grado d'appello del definito processo penale a carico dei medesimi soggetti ed avente ad oggetto le medesime questioni*, in *Diritto di Difesa*, 1, 2023, p. 160 ss.; S. ROMANO, *Equo processo. Una nuova pronuncia della Corte di Strasburgo sul criterio oggettivo dell'imparzialità "funzionale"*, in *DPCE Online*, 3, 2023, p. 3091 ss.

[8] Corte EDU, *Vasco e altri c. Italia*, ric. n. 45163/09, 21 novembre 2024.

[9] Si v. *infra*, § 3.

[10] In generale, sulla garanzia di imparzialità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, anche in relazione a situazioni di natura funzionale, si v. N. ZANON-F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Zanichelli, Bologna, 2024, spec. pp. 201-203.

[11] Si v. *infra*, § 4.

2. Le peculiarità del caso deciso: il difetto di imparzialità per valutazioni espresse in *diversi* (ma *connessi*) procedimenti di prevenzione

Con la sentenza in commento la Corte europea ha dichiarato la violazione dell'art. 6 CEDU in quanto uno stesso giudice aveva dapprima partecipato, quale membro del collegio della Corte di prime cure, alla disposizione di una confisca di prevenzione su beni di proprietà di un soggetto indagato in sede penale e di una sua società, e successivamente aveva concorso in un separato procedimento di prevenzione, quale componente del collegio della Corte Suprema, alla conferma di altra misura di confisca di ulteriori beni, questa volta appartenenti non solo all'indagato e alla società, ma anche a sua madre. Nonostante la diversità dei beni attinti dai provvedimenti di confisca e la non completa coincidenza dei soggetti interessati dai due procedimenti, la sentenza ha riconosciuto, nei confronti di tutti e tre i ricorrenti, l'efficacia pregiudicante delle valutazioni giudiziali compiute nel primo procedimento sulle attività svolte nel secondo, in ragione della sostanziale identità dei fatti alla base dei provvedimenti di confisca e dei relativi presupposti applicativi[12].

Nella motivazione si osserva che, con riguardo al materiale probatorio, entrambi i procedimenti si erano fondati sugli esiti dell'indagine avviata nell'àmbito di un unico procedimento penale nei confronti del solo primo ricorrente per presunte attività di riciclaggio[13]. E si rileva, quanto alle condizioni di applicabilità delle misure di confisca, che entrambe erano state disposte basandosi sui medesimi presupposti, vale a dire il ragionevole sospetto relativo alla sussistenza delle attività di riciclaggio, la mancata dimostrazione di modalità lecite di acquisito dei beni e l'appartenenza di tali beni ai ricorrenti[14]. Il concorso di queste condizioni aveva giustificato l'adozione delle due misure ablatorie in un'ottica preventiva, riguardando beni di proprietà dell'indagato o beni che, pur se formalmente appartenenti alla società o alla madre, erano comunque a lui riconducibili poiché coinvolti nelle attività di riciclaggio.

Nel caso di specie, lo svolgimento dell'*objective test* ha rivelato l'adozione di un approccio sostanzialistico per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di un'attività giurisdizionale *pregiudicante*, è stata valorizzata la sovrapponibilità fattuale e giuridica del giudizio sotteso ai provvedimenti di confisca, insistente – di fatto – sulla sospetta connessione dei beni a medesimi fatti di reato[15]. In secondo luogo, quanto alla valutazione sull'attività giurisdizionale *pregiudicata* realizzatasi nel secondo

[12] Si cfr. Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, cit., §§ 39-47.
[13] *Ivi*, § 43.
[14] *Ivi*, § 44.
[15] *Ibidem*.

procedimento, si è attribuito peso decisivo, non già alla natura formale della sentenza emessa, bensì al suo concreto contenuto. Si è infatti evidenziato che, pur a fronte della mera declaratoria processuale di inammissibilità dell'impugnazione, il collegio giudicante della Corte Suprema – con il concorso del giudice tacciato del difetto di imparzialità – si era spinto a svolgere statuizioni sul merito dei presupposti applicativi della confisca, mostrando, così, il proprio convincimento al riguardo[16].

Sempre ai fini della violazione, la Corte europea ha, inoltre, attribuito rilievo al fatto che sul piano interno le parti non avessero potuto far valere tempestivamente il difetto di imparzialità, stante il mancato accesso a rimedi processuali effettivi. Si è osservato, a tal riguardo, che sino alla pubblicazione della pronuncia della Corte Suprema i ricorrenti non avevano conosciuto la composizione del collegio giudicante, atteso che la decisione non era stata preceduta da alcuna comunicazione sul punto e che essa era stata assunta in camera di consiglio. In tal modo, era stato loro precluso il ricorso all'istituto della ricusazione, che nell'ordinamento albanese era allora azionabile nel procedimento di prevenzione, peraltro in relazione a una categoria residuale di ipotesi – quella degli "importanti motivi di parzialità" – definita in modo sufficientemente ampio da ricomprendere anche la situazione pregiudicante di interesse[17]. Sotto il medesimo profilo, nella sentenza si è altresì evidenziato che il collegio della Corte Suprema – e, in particolare, il giudice su cui insistevano le doglianze – non aveva valutato d'ufficio la propria carenza di imparzialità, né aveva portato altrimenti la questione all'attenzione delle parti[18].

Un ulteriore aspetto di interesse della sentenza riguarda, da ultimo, i chiarimenti forniti dalla stessa Corte europea in vista dell'esecuzione, ossia rispetto alle misure individuali da adottarsi in ottemperanza agli obblighi di conformazione *ex* art. 46 CEDU. Sotto tale profilo, la Corte europea ha ribadito che, ferma la discrezionalità dello Stato interessato nell'individuazione dei mezzi più appropriati, un nuovo processo o la riapertura del precedente processo – ove richiesti – rappresentano, in linea di principio, misure individuali adeguate onde porre rimedio a una violazione dell'art. 6 CEDU, in particolare nei casi in cui – come nella specie – sia stata accertata la carenza del requisito strutturale di imparzialità dell'organo giudicante[19]. E, a tal fine, la Corte ha anche ricordato

[16] *Ivi*, § 45.

[17] Si tratta della causa di astensione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. *e*, c.p.p. dell'ordinamento albanese, richiamata dalla disciplina della ricusazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. *a)*, c.p.p., applicabile nel procedimento di prevenzione.

[18] Si cfr. Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, cit., § 46.

[19] Si richiamava, fra l'altro, Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, cit., § 104, sulla quale si tornerà nel paragrafo successivo.

l'esistenza nell'ordinamento albanese di strumenti processuali idonei a consentire l'adozione di siffatte misure individuali nei confronti dei ricorrenti[20].

3. La logica *oggettiva* sottesa all'imparzialità funzionale del giudice nel procedimento di prevenzione

Le valutazioni espresse nella pronuncia e gli esiti cui essa perviene si mostrano coerenti, da un lato, con i modelli decisori affermati nei *leading cases* in materia di imparzialità dell'organo giudicante[21], e, dall'altro, con i precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato in modo specifico la questione dell'imparzialità funzionale del giudice di prevenzione[22]. È possibile riscontrare, infatti, il ricorso alle medesime coordinate ermeneutiche già adottate nelle pronunce relative ai casi italiani *Urgesi* e *Vasco*, alle quali si è semplicemente dato sviluppo in una differente vicenda processuale. Si delinea, dunque, una sostanziale linea di continuità nella criteriologia utilizzata, anche se – a uno sguardo non superficiale – non può negarsi l'esistenza di qualche dissonanza, sempre rispetto ai precedenti richiamati, in relazione a elementi collaterali della decisione.

Il dato di fondo maggiormente rilevante attiene alla natura *oggettiva*, sotto più profili, della valutazione in ordine alla carenza di imparzialità del giudice per ragioni funzionali. Tale natura emerge, anzitutto, dal criterio accolto per appurare l'esistenza di un siffatto vizio di imparzialità – onde l'efficacia *pregiudicante* della prima attività processuale e, parimenti, l'idoneità della seconda a essere *pregiudicata* – che esige di verificare se le questioni esaminate nelle distinte sedi siano essenzialmente le stesse o almeno strettamente correlate, a prescindere dalla diversità dei soggetti interessati dai procedimenti.

Nella sentenza in commento il raffronto fra le valutazioni compiute nei due procedimenti è senza dubbio più immediato considerata la loro omogeneità: esse traevano fondamento dagli stessi elementi di prova raccolti nelle indagini avviate nel parallelo procedimento penale e riguardavano l'idoneità di tali elementi a supportare il sospetto che i beni, interessati dalle richieste di confisca, fossero collegati a medesime condotte di riciclaggio[23]. Su tali presupposti, la Corte europea ha ritenuto sussistente la violazione della garanzia di imparzialità anche nei confronti della seconda ricorrente – madre del primo ricorrente, indagato in sede penale – sebbene ella fosse formalmente estranea al procedimento di prevenzione

[20] Si citano Corte EDU, *Hysi c. Albania*, ric. n. 72361/11, 22 maggio 2018, § 43; *Meli e Swinkels Family Brewers N.V. c. Albania*, ric. nn. 41373/21 e 48801/21, 16 luglio 2024, § 83; *Gaba c. Albania*, ric. n. 33369/17, 17 dicembre 2024, § 101.

[21] Si cfr*., ex multis*, Corte EDU [GC], *Kyprianou c. Cipro*, cit.; [GC], *Micallef c. Malta*, cit.; [GC], *Morice c. Francia*, cit.; [GC], *Ilnseher c. Germania*, cit.

[22] Si cfr. Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, cit.; *Vasco e altri*, cit.

[23] Si cfr. Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, cit., §§ 43-44.

nel quale il giudice aveva già espresso valutazioni sui fatti che, poi, sono stati posti a fondamento anche della confisca relativa a beni di proprietà della stessa. Del resto, proprio la connessione oggettiva fra i procedimenti di prevenzione e fra le valutazioni giudiziali *ivi* implicate ha portato la Corte europea a disattendere l'eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dal Governo albanese in relazione a una pretesa carenza dello *status* di vittima della seconda ricorrente[24].

La centralità del dato *obiettivo* nella valutazione dell'imparzialità del giudice era già emersa con altrettanta – e forse maggiore – chiarezza nelle sentenze *Urgesi* e *Vasco*. In tali occasioni, infatti, le attività giurisdizionali poste in essere dallo stesso magistrato – rilevanti ai fini delle doglianze di carenza di imparzialità – non presentavano carattere omogeneo, e ciò non solo per la diversità strutturale dei due procedimenti interessati – l'uno penale volto all'accertamento di un reato, e l'altro di prevenzione teso alla verifica dei presupposti di pericolosità qualificata – ma anche per il fatto che tale magistrato, poi giudice di prevenzione, aveva svolto funzioni (non giudicanti, ma) requirenti nel processo penale. Nonostante siffatta differenza funzionale, la Corte europea ha ritenuto che le valutazioni compiute nel processo penale – consistenti, a seconda dei casi, nella conclusione di un accordo con gli imputati per l'applicazione della pena o nella richiesta di condanna – vertessero sostanzialmente sugli stessi fatti (di reato) che costituivano il nucleo fondante della richiesta di applicazione delle misure di prevenzione, pur se con l'integrazione di ulteriori elementi[25]. Anche in queste ipotesi, la Corte ha privilegiato un approccio oggettivo, giungendo ad accertare la sussistenza di un pregiudizio all'imparzialità del giudice di prevenzione sia nei confronti di coloro i quali erano imputati nel processo penale, sia in relazione a soggetti formalmente terzi rispetto al medesimo processo penale, e che erano coinvolti nel procedimento di prevenzione solo in quanto titolari di beni reputati sostanzialmente riconducibili agli stessi imputati[26].

Se ne trae che, ai fini della compromissione della garanzia di imparzialità, non è necessario che vi sia una piena coincidenza tra le valutazioni espresse nei due procedimenti, ma è sufficiente che, nel primo, il giudice abbia manifestato un convincimento sostanziale su uno degli elementi oggettivi aventi un peso decisivo (anche) nel secondo. In tale prospettiva, risultano irrilevanti sia il ruolo formalmente rivestito dal magistrato al momento dell'espressione del convincimento, sia la qualificazione giuridica dell'attività processuale in cui tale convincimento è stato formulato. Anche sotto questo profilo, la sentenza *Ismailaj* si allinea ai precedenti *Urgesi* e *Vasco*, nella misura in cui attribuisce rilievo alle

[24] *Ivi*, § 26.

[25] Si cfr. Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, cit., §§ 89-93; *Vasco e altri*, cit., §§ 31, 33.

[26] Si cfr. Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, cit., § 94; *Vasco e altri*, cit., § 32.

valutazioni contenute nella pronuncia della Corte Suprema conclusiva del secondo procedimento di prevenzione, sebbene tale pronuncia sia di natura processuale.

La verifica dell'imparzialità è, quindi, da condursi prescindendo dalle "etichette" formali, e avendo riguardo dei fatti oggettivi che fondano il giudizio di pericolosità funzionale all'emissione della misura di prevenzione. E, in tale ottica, è ben possibile – se non addirittura probabile – che il pregiudizio si manifesti anche nei confronti di soggetti che erano rimasti terzi rispetto alla prima attività processuale, ossia quella ritenuta (in tesi) pregiudicante.

Pur muovendosi entro uno schema metodologico largamente condiviso, la sentenza in commento – come si è anticipato – presenta anche profili di discontinuità rispetto ai precedenti. Un primo elemento di divergenza si riscontra nell'omessa considerazione del ruolo effettivamente ricoperto, all'interno del collegio giudicante della Corte Suprema, dal giudice sospettato di carenza di imparzialità. La Corte europea non chiarisce se egli abbia svolto la funzione di presidente, giudice *a latere* o relatore, e in tal modo sembra presupporre, in modo implicito, che la sola presenza del giudice nel collegio fosse sufficiente a compromettere l'imparzialità dell'intero organo giudicante. Tale impostazione si discosta, almeno parzialmente, da quella adottata nella sentenza *Urgesi*, ove la Corte europea aveva ritenuto lesiva la partecipazione al collegio di un singolo componente dubitato di carenza di imparzialità giacché allora si trattava del giudice relatore, ma aveva lasciato impregiudicata la questione relativa all'incidenza della presenza di un giudice privo di alcun ruolo[27].

Invero, non appare agevole ricostruire le ragioni della pretermissione di tale aspetto nella sentenza *Ismailaj*, anche perché la Corte non ha neppure richiamato i propri precedenti nei quali essa ha, per contro, espressamente escluso la decisività del ruolo ricoperto dal giudice all'interno del collegio in ragione della segretezza della camera di consiglio e della conseguente impossibilità di accertare l'effettiva influenza del singolo giudice sul processo decisionale[28]. In assenza di un'espressa invocazione di tale filone di pronunce, si può (soltanto) rilevare che anche nel caso di specie la segretezza della camera di consiglio avrebbe verosimilmente impedito la verifica sull'effettivo contributo alla decisione da parte del giudice.

Un secondo elemento di discontinuità emergente dalla sentenza in esame riguarda il giudizio sull'idoneità dei rimedi interni esperiti dai ricorrenti a porre rimedio alla violazione della garanzia di imparzialità, passaggio motivazionale necessitato nello schema decisorio della Corte europea. Nella sentenza *Urgesi* si

[27] Si cfr. Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, cit., § 87.

[28] Si cfr. Corte EDU [GC], *Morice c. Francia*, cit., § 89; *Otegi Mondragon e altri c. Spagna*, ric. nn. 4184/15 e altri, 6 novembre 2018, § 67; *Sigríður Elín Sigfúsdóttir c. Islanda*, ric. n. 41382/17, 25 febbraio 2020, § 57; *Karrar c. Belgio*, ric. n. 61344/16, 31 agosto 2021, § 36.

era escluso in modo esplicito che il ricorso per cassazione potesse ritenersi atto a rimediare al difetto di imparzialità di un componente del collegio d'appello, in quanto la Corte di cassazione non aveva esaminato il merito della causa e aveva rigettato il motivo di impugnazione relativo alla garanzia processuale[29]. Diversamente, nella sentenza *Ismailaj* non viene dedicata alcuna attenzione – almeno nella parte in diritto – al ricorso presentato dai ricorrenti dinanzi alla Corte costituzionale, con il quale era stata sollevata proprio la questione dell'imparzialità del giudice che aveva partecipato al collegio della Corte Suprema[30].

In ogni caso, tale omissione – sebbene non pienamente in linea con il modello argomentativo solitamente adottato dalla Corte europea in presenza di violazioni dell'art. 6 CEDU – non risulta aver influito in modo determinante sugli esiti raggiunti. Dalla lettura della stessa pronuncia emerge, infatti, l'inefficacia di tale ricorso, stante l'inadeguatezza delle valutazioni espresse dalla Corte costituzionale rispetto agli *standard* convenzionali. In tal senso, è sufficiente osservare che le doglianze dei ricorrenti sono state rigettate sulla base di un presupposto meramente formale, secondo cui la diversità dei beni oggetto dei due provvedimenti di confisca sarebbe, in tesi, sufficiente a escludere qualsiasi ragionevole dubbio sull'imparzialità del giudicante[31]. Di conseguenza la Corte di Strasburgo, anche qualora avesse esaminato apertamente l'efficacia del rimedio interno, non avrebbe potuto far altro che constatarne l'inidoneità a rimuovere la violazione verificatasi nel procedimento dinanzi alla Corte Suprema.

Parimenti, non assume rilievo dirimente la diversa "collocazione", da un lato all'interno della struttura della sentenza *Ismailaj* e dall'altro in quella della sentenza *Urgesi*, delle indicazioni fornite dalla Corte europea in ordine alla esecuzione delle stesse pronunce. È vero che nella sentenza più recente tali indicazioni sono inserite in una sezione espressamente dedicata agli obblighi di conformazione derivanti dall'art. 46 CEDU[32], mentre nella sentenza relativa al caso italiano esse figurano all'interno di una parte formalmente riferita al solo art. 41 CEDU[33]. Senonché, sotto il profilo contenutistico, le indicazioni sono sostanzialmente equivalenti: in entrambi i casi, la Corte richiama la discrezionalità degli Stati nell'individuazione delle misure di esecuzione, limitandosi a suggerire, tra le misure individuali appropriate, la riapertura del procedimento o l'instaurazione di un nuovo

[29] Si cfr. Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, cit., § 96.

[30] Di tale ricorso alla Corte costituzionale si ha contezza solo nella parte della sentenza relativa: si cfr. Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, cit., §§ 17-18.

[31] *Ibidem*.

[32] Si cfr. Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, cit., §§ 49-50.

[33] Si cfr. Corte EDU, *Urgesi e altri c. Italia*, cit., § 104.

processo[34]. Resta fermo, dunque, che gli Stati responsabili delle violazioni – rispettivamente, Albania e Italia – siano chiamati, oltre al versamento delle somme liquidate a titolo di equa soddisfazione, a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure – nella specie, individuali – da adottare nell'ordinamento interno con il solo vincolo della loro compatibilità con le conclusioni contenute nella sentenza[35].

Non appare decisiva, inoltre, la circostanza che nella sentenza *Ismailaj* la Corte europea abbia espressamente evidenziato l'azionabilità, nel contesto dell'ordinamento albanese, delle misure individuali indicate come appropriate, mentre tale precisazione non è stata formulata nelle pronunce relative all'ordinamento italiano. È chiaro, infatti, che nella fase di esecuzione di una sentenza convenzionale possono essere prese in considerazione le misure concretamente configurabili secondo il diritto nazionale, indipendentemente dalla presenza di una valutazione esplicita sul punto nella pronuncia da eseguire. E, per quanto di interesse, nel diritto italiano appaiono percorribili diverse soluzioni processuali per giungere alla riapertura del procedimento di prevenzione viziato da violazioni della garanzia convenzionale di imparzialità, che siano state accertate dalla Corte europea[36].

4. I profili di interesse per l'ordinamento italiano: l'interpretazione convenzionalmente orientata della causa di ricusazione del giudice di prevenzione "introdotta" in via giurisprudenziale

Il quadro delineato dalle sentenze poc'anzi esaminate contribuisce – a prescindere dalle vicende e dalle questioni inerenti alla loro esecuzione in senso stretto – a definire i contenuti dell'art. 6 CEDU rispetto all'imparzialità del giudice di prevenzione, offrendo ineludibili parametri interpretativi ai fini dell'applicazione

[34] E, anzi, come si è detto, in Corte EDU, *Ismailaj e altri c. Albania*, cit., § 50, si richiama proprio la sentenza *Urgesi e altri c. Italia* sotto questo profilo.

[35] Sul tema, *ex multis*, si v. B. RANDAZZO, *Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell'esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell'applicazione della CEDU*, in *Rivista AIC*, 2, 2015, spec. p. 4.

[36] Senza poter qui approfondire i termini delle questioni, si potrebbe ipotizzare che il rinvio operato dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) all'art. 630 c.p.p. si estenda all'ipotesi di revisione di cui a Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113; in alternativa, si potrebbe sostenere l'estensione al procedimento di prevenzione, *mutatis mutandis*, dell'art. 628-*bis* c.p.p. In proposito, non possono trarsi indicazioni utili dal seguito delle sentenze *Urgesi e altri c. Italia* e *Vasco e altri c. Italia*, dal momento che l'esecuzione di tali pronunce risulta, allo stato, ancora pendente e non sono segnalati aggiornamenti.

delle previsioni interne funzionalmente tese alla protezione di detto requisito strutturale della giurisdizione. La valorizzazione di tali coordinate ermeneutiche risulta, infatti, essenziale affinché le eccezioni sollevate in ordine al difetto di imparzialità siano valutate, da parte delle autorità giurisdizionali nazionali, secondo criteri conformi agli *standard* di tutela elaborati a livello sovranazionale, superando le difficoltà che tradizionalmente si frappongono a una piena affermazione della garanzia nel contesto del procedimento di prevenzione e che ne impediscono altresì una prevedibile tutela processuale.

Le incertezze insorte nell'ordinamento italiano – peraltro all'origine delle violazioni riscontrate nei casi *Urgesi* e *Vasco* – derivano dal fatto che è mancata e tuttora manca, rispetto al procedimento di prevenzione, tanto una disciplina *ad hoc* degli istituti di incompatibilità, astensione e ricusazione – che rappresentano i "naturali" strumenti a tutela della garanzia fondamentale – quanto un espresso rinvio alla disciplina di tali istituti prevista nei codici di rito penale o civile. La lacuna legislativa è stata, così, "colmata" da interventi giurisprudenziali che, pur animati dal meritorio obiettivo di adeguare il procedimento di prevenzione a garanzie processuali "minimali", non sempre hanno prodotto risultati coerenti, incontrando forti "resistenze" all'affermarsi della natura giurisdizionale di tale procedimento e alla conseguente estensione ad esso delle garanzie che siffatta natura comporta.

Una tappa senza dubbio fondamentale di tale opera giurisprudenziale di "adeguamento" è rappresentata dalla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale[37] – in qualche misura anticipata dalla sentenza n. 306 del 1997[38] e dall'ordinanza n. 178 del 1999[39] – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, c.p.p., aggiungendo – con un intervento manipolativo – una ulteriore causa di ricusazione in relazione al "giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto". È significativo che nella motivazione di tale pronuncia il Giudice delle leggi abbia avuto modo di riconoscere non soltanto l'efficacia pregiudicante sul giudice penale di pregresse valutazioni compiute nell'àmbito del procedimento di prevenzione – vale a dire, nella stessa direzione tracciata dal dispositivo della

[37] Corte cost., sent. 14 luglio 2000, n. 283, sulla quale si v. i commenti di G. DI CHIARA, *Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa*, in *Cassazione penale*, 4, 2001, p. 1101 ss.; D. POTETTI, *Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità del giudice, dal sistema delle incompatibilità a quello dell'astensione e ricusazione*, in *Cassazione penale*, 4, 2001, p. 1108 ss.

[38] Corte cost., sent. 1° ottobre 1997, n. 306.

[39] Corte cost., ord. 18 maggio 1999, n. 178.

sentenza –, ma anche – all'inverso – l'efficacia pregiudicante sul giudice di prevenzione di valutazioni espresse nel giudizio penale[40].

L'incongruenza emergente fra la (più ampia) portata dell'apparato motivazionale e il limitato perimetro individuato dalla formulazione letterale del dispositivo ha portato all'affermazione di due contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Un primo indirizzo interpretava restrittivamente la causa di ricusazione di origine giurisprudenziale ed escludeva altresì l'estensione al procedimento di prevenzione dell'intera disciplina sulla ricusazione prevista per il procedimento penale, a fronte delle diversità – quanto all'oggetto e allo scopo – fra i due procedimenti e degli stretti confini del rinvio operato dal d.lgs. n. 159 del 2011 al (solo) processo di esecuzione[41]. Un secondo orientamento, invece, riteneva che l'ipotesi di ricusazione "aggiunta" dalla Corte costituzionale operasse nel procedimento di prevenzione, valorizzandone la natura giurisdizionale e la conseguente applicabilità ad esso di tutte le garanzie – fra queste, di quella dell'imparzialità – che debbono associarsi a ogni genere di processo[42]. Tali premesse conducevano, così, ad ammettere la ricusabilità del giudice di prevenzione che aveva espresso valutazioni pregiudicanti nel processo penale di merito[43], in sede cautelare[44], o anche in un distinto procedimento di prevenzione[45].

Il contrasto è stato risolto nel 2022 dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza *Lapelosa*, che ha avallato la lettura estensiva propria del secondo orientamento anche in una prospettiva di adeguamento – aspetto senz'altro

---

[40] Si cfr. Corte cost., sent. n. 283/2000, cit., n. 4 *Cons. dir.*

[41] Si cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. 11 gennaio 2019 (dep. 4 settembre 2019), n. 37060, *Paltrinieri Paolo*, in *CED* n. 277038; Sez. VI, sent. 13 settembre 2018 (dep. 15 novembre 2018), n. 51793, *Moccia Luigi*, in *CED* n. 274576; Sez. V, sent. 19 febbraio 2018 (dep. 25 maggio 2018), n. 23629, *Torcasio*, in *CED* n. 273281; Sez. I, n. 43081, sent. 27 maggio 2016 (dep. 12 ottobre 2016), *Arena*, in *CED* n. 268665-01; Sez. I, sent. 19 marzo 2009 (dep. 15 aprile 2009), n. 15834, *Sanna*, in *CED* n. 243747; Sez. II, sent. 2 dicembre 2008 (dep. 21 gennaio 2009), n. 2821, *De Rito*, in *CED* n. 242720; Sez. VI, sent. 30 gennaio 2008 (dep. 9 giugno 2008), n. 22960, *Di Vincenzo*, in *CED* n. 240363.

[42] Si cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. 10 dicembre 2020 (dep. 3 febbraio 2021), n. 4330, *Lampada Giulio Giuseppe*, in *CED* n. 280753; Sez. VI, sent. 2 aprile 2019 (dep. 11 ottobre 2019), n. 41975, *Inzitari Pasquale*, in *CED* n. 277373; Sez. V, sent. 24 giugno 2014 (dep. 21 luglio 2014), n. 32077, *Valente e altro*, in *CED* n. 261643; Sez. VI, sent. 8 marzo 2016 (dep. 18 aprile 2016), n. 15979, *Lampada*, in *CED* n. 266533; Sez. I, sent. 10 luglio 2015 (dep. 23 luglio 2015), n. 32492, *Lampada*, in *CED* n. 264621; Sez. V, sent. 16 ottobre 2008 (dep. 23 gennaio 2009), n. 3278, *Nicitra*, in *CED* n. 242942.

[43] Si cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 3278/2008 (dep. 2009), cit.

[44] Si cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 41975/2019, cit.

[45] Si cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. n. 4330/2020 (dep. 2021), cit.; Sez. I, sent. n. 32492/2015, cit.

meritevole di segnalazione in questa sede – non solo alle pertinenti garanzie costituzionali interne, ma anche ai corrispondenti obblighi convenzionali discendenti dall'art. 6 CEDU[46]. La scelta interpretativa si fonda, da un lato, sul ricorso al canone esegetico che impone di valutare la portata sostanziale delle sentenze – comprese quelle della Corte costituzionale – attraverso una lettura congiunta della parte dispositiva e di quella motivazionale[47] e, dall'altro, sulla convergenza tra gli esiti in tal modo raggiunti e quelli desumibili da altre pronunce costituzionali[48]. L'univocità di tali elementi interpretativi e la finalità garantistica perseguita hanno indotto la Suprema Corte a ritenere non necessaria la sollevazione di una nuova questione di legittimità costituzionale volta a estendere il novero delle cause di ricusazione e a procedere, invece, a un ampliamento in via ermeneutica della causa di ricusazione già delineata nel dispositivo della sentenza n. 283 del 2000[49].

L'attuale perimetro della causa di ricusazione è, dunque, quello sancito dal principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui essa può essere invocata nel processo di prevenzione "nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale". Tale causa di ricusazione si estende, senza particolari difficoltà interpretative, sia all'ipotesi in cui il pregiudizio derivi da valutazioni espresse in un precedente procedimento di prevenzione, sia a quella in cui esso sia dovuto a valutazioni compiute nell'àmbito di un processo penale, purché i procedimenti – omogenei o eterogenei che siano – coinvolgano il medesimo soggetto o i medesimi soggetti.

Diversa è, invece, la questione allorché la compagine soggettiva dei due procedimenti non coincida, come accade, ad esempio, quando – proprio come nel caso *Ismailaj* – la misura di prevenzione patrimoniale riguardi beni formalmente intestati a un soggetto diverso da quello cui, in un precedente processo penale, erano stati addebitati i fatti di reato, o cui, in un precedente procedimento di prevenzione, erano state ascritte le condotte alla base del giudizio di pericolosità. La riconduzione di questa ulteriore categoria di ipotesi alla causa di ricusazione, così come definita dalla Suprema Corte, presupporrebbe una lettura ampliativa del principio di diritto, riferendo l'espressione "nei confronti del medesimo soggetto",

---

[46] Cass. pen., Sez. Un., sent. 24 febbraio 2022 (dep. 26 luglio 2022), n. 25951, *Lapelosa Rocco*, in *CED* n. 283350.

[47] Sul tema, si cfr. M. AINIS, *La motivazione in fatto della sentenza costituzionale*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale. Atti del seminario di Messina 7-8 maggio 1993*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 197 ss.

[48] Si cfr. la soluzione adottata in Corte cost., sent. 12 luglio 2002, n. 335, spec. n. 2.3 *Cons. dir.*

[49] Si cfr. Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 25951/2022, cit., spec. nn. 9, 9.1, 9.2 *Dir.*

non già alle parti del processo nel quale "le valutazioni di merito" siano state rese, bensì al "fatto" oggetto di apprezzamento nei distinti procedimenti.

In tale prospettiva, l'espressione sarebbe intesa come volta a delimitare il perimetro soggettivo della sola valutazione pregiudicante, senza tuttavia escludere la possibilità di invocare la causa di ricusazione anche da parte di soggetti estranei al primo procedimento[50]. Si ripropone, dunque, un nodo interpretativo che vede fronteggiarsi un'opzione restrittiva – coerente con i canoni tradizionali di interpretazione delle norme in materia di ricusazione, a fronte della loro natura eccezionale – e un'opposta opzione estensiva, orientata invece alla tutela delle sottese garanzie costituzionali e convenzionali, che impongono la predisposizione di rimedi accessibili ed effettivi volti ad assicurare il diritto a un giudice terzo e imparziale nel procedimento di prevenzione[51]. D'altronde, depongono verso la seconda soluzione interpretativa proprio le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani – sia dalla sentenza *Ismailaj*, sia dalle sentenze *Urgesi* e *Vasco* – che valorizzano la logica obiettiva propria delle misure di prevenzione patrimoniali[52].

5. La progressiva opera, ancora incompiuta, di adeguamento del procedimento di prevenzione alle garanzie processuali

Le questioni interpretative tuttora aperte dimostrano che la tendenza espansiva dei confini della garanzia di imparzialità del giudice di prevenzione non possa dirsi esaurita, o che comunque essa debba essere ulteriormente precisata. Anzi, è proprio la traiettoria prefigurata dalle sentenze della Corte europea dei diritti umani – sopra esaminate – a mettere in luce l'esistenza di àmbiti ancora non pienamente esplorati, nei quali stenta ad affermarsi un approccio autenticamente sostanzialistico.

Tali sentenze consentono, infatti, di enucleare un criterio decisionale atto a operare allorché l'imparzialità funzionale venga messa in discussione da attività valutative compiute in contesti processuali distinti e finalizzate all'adozione di

[50] Si ammetterebbe, così, che una valutazione riferita a un certo soggetto e a un determinato fatto possa avere efficacia pregiudicante anche in un procedimento riguardante un altro soggetto, qualora il provvedimento o la misura da adottarsi nei confronti di quest'ultimo presupponga una nuova valutazione che sia – nel senso che si è chiarito – identica o analoga a quella compiuta nel primo procedimento.

[51] Nel senso che l'effetto pregiudicante possa realizzarsi fra valutazioni relative ai provvedimenti di sequestro e confisca di prevenzione in danno del proposto e successive valutazioni finalizzate ad applicare le misure *ex* artt. 34 e 34-*bis* d.lgs. n. 159 del 2011 anche nei riguardi di soggetti rimasti terzi nel primo procedimento di prevenzione, si cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 11 novembre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2145, non massimata.

[52] Si v. *supra*, §§ 2, 3.

provvedimenti diversi. Il criterio che si è ricostruito esige un raffronto – scevro da incongrue "incrostazioni" formalistiche – fra le circostanze *obiettive* già valutate e quelle sulle quali il giudice sia nuovamente chiamato a esprimersi. È, tuttavia, evidente che la definizione, in astratto, dello schema decisionale non esclude affatto che, in concreto, il giudizio sull'idoneità pregiudicante possa rivelare insidie, specie quando le due valutazioni giurisdizionali – pregiudicante e pregiudicata – non risultino del tutto omogenee sotto il profilo fattuale e giuridico.

È bene precisare, in ogni caso, che tali problematiche differiscono da quelle, parimenti complesse, che emergono quando uno stesso giudice effettui plurime valutazioni, l'una successiva all'altra, nell'àmbito di un'unica sequenza procedimentale. In queste ipotesi, infatti, non sorgono particolari dubbi sull'identità delle questioni trattate, essendo pacifico che esse vertano sostanzialmente su uno stesso o analogo oggetto: emblematica, in tal senso, la situazione – pacificamente ammessa – in cui il giudice di prevenzione decida, dapprima, sul sequestro e, in seguito, sulla confisca di prevenzione cui il primo provvedimento era preordinato[53]. In simili casi, i principali dubbi interpretativi investono, semmai, la possibilità di discernere, all'interno di siffatta sequenza procedimentale, fasi processuali effettivamente distinte, come, ad esempio, dimostra la discussa ipotesi di "regressione" del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011[54].

---

[53] Si cfr., ancora da ultimo, Cass. pen., Sez. I, sent. 6 dicembre 2024 (dep. 26 marzo 2025), n. 11991, non massimata.

[54] Sul punto, si cfr. Cass. pen., Sez. VI, ord. 10 settembre 2024 (dep. 4 dicembre 2024), n. 44504, *Fedele Michelangelo*, in *CED* n. 287355, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), c.p.p., che richiama l'art. 34 c.p.p., "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all'autorità proponente, per contrasto con gli artt. 24, 111, 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". La questione è stata discussa nell'udienza pubblica del 23 settembre 2025.

Una problematica, per certi versi, analoga – stante la (potenzialmente) controversa individuazione di due distinte fasi processuali – si riscontra, al di fuori del procedimento di prevenzione, in relazione alla sequenza procedimentale prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p., in base al quale avverso il provvedimento (fra l'altro) di confisca emesso dal giudice dell'esecuzione le parti possono presentare opposizione dinanzi allo stesso giudice: sul punto, si cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 14 maggio 2024 (dep. 22 luglio 2024), n. 29755, non massimata, ove si è escluso – rispetto a un caso in cui la parte non aveva neppure presentato domanda di ricusazione – che potesse porsi un problema di imparzialità del giudice, in ragione della natura non impugnatoria dell'opposizione in questione e, quindi, della (ritenuta) assenza di due segmenti processuali sufficientemente autonomi.

In ciascuna delle ipotesi tratteggiate, appare opportuno procedere con rigore nell'assicurare una tutela processuale adeguata all'imparzialità funzionale al giudice di prevenzione, impedendo che tale garanzia possa venire strumentalizzata. Del resto, le peculiarità del procedimento di prevenzione, pur significative, non giustificano la trasformazione automatica di ogni situazione di pre-cognizione del fascicolo processuale in una corrispondente condizione di pre-giudizio. E, al contrario, tale esito avrebbe addirittura ricadute sistemiche controproducenti, facendo emergere profili di attrito con altre garanzie cui corrispondono caratteri indefettibili di ogni processo, anche di prevenzione[55].

Nell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, le giurisdizioni comuni – e, in particolare, quella di legittimità – sono, quindi, chiamate a interpretare e applicare, nell'àmbito del procedimento di prevenzione, l'ipotesi di ricusazione "introdotta" dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000, secondo il significato delineato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e in coerenza con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza convenzionale sull'operatività dell'*objective test*, così da assicurare il rispetto della garanzia di imparzialità ed evitarne al contempo indebite estensioni. L'ampia formulazione di tale ipotesi di ricusazione consente di ricomprendere nel suo perimetro applicativo situazioni, in cui risulti compromessa l'imparzialità funzionale del giudice di prevenzione, analoghe a quelle che hanno dato luogo alle pronunce della Corte europea dei diritti umani esaminate in questa sede; e, pertanto, essa appare idonea a offrire alle parti processuali una tutela giurisdizionale effettiva, già sul piano interno, della garanzia convenzionale di imparzialità del giudice, a condizione di adottare un'adeguata interpretazione dei relativi presupposti applicativi.

[55] Si fa riferimento, anzitutto, alla garanzia del giudice naturale precostituito per legge *ex* 25, comma primo, Cost., e delle corrispondenti tutele sovranazionali di precostituzione del giudice, convenzionale *ex* art. 6 CEDU ed europea *ex* artt. 19 TUE e 47 CDFUE.